

LA STRUTTURA DELLA MEDIAZIONE

Semplice, veloce ed efficace

Fase preliminare



La fase preliminare della procedura di mediazione riguarda tutte le azioni che devono essere intraprese prima che l'ELA decida formalmente se avviare o meno la procedura.

Ciò comprende una verifica di ammissibilità sulla base della richiesta scritta e delle dichiarazioni dettagliate fornite dagli Stati membri che sono parti della controversia.

Prima fase



La prima fase della mediazione riguarda la selezione e la nomina di un mediatore, il processo effettivo di mediazione e l'elaborazione di una relazione fattuale finale. Quando si trova un accordo o una soluzione mediata, la prima fase si conclude con l'adozione di un parere non vincolante.

Seconda fase



La seconda fase della mediazione è avviata solo se:

- gli Stati membri non hanno raggiunto un accordo durante la prima fase della mediazione; e
- tutti gli Stati membri coinvolti nella controversia concordano di procedere alla seconda fase.

Si svolge dinanzi al consiglio di mediazione dell'ELA.

Entrambe le fasi della procedura di mediazione hanno tempistiche indicative e flussi di lavoro chiari.

I modelli per le varie notifiche, dichiarazioni e relazioni sono resi disponibili agli Stati membri dalla segreteria di mediazione dell'ELA.

Lo scopo della procedura di mediazione è conciliare i punti di vista divergenti tra gli Stati membri che sono parte della controversia e giungere all'adozione di un parere non vincolante di comune accordo.

Per maggiori informazioni, visitare www.ela.europa.eu/en/mediation oppure contattare la segreteria di mediazione dell'ELA all'indirizzo mediation@ela.europa.eu.



978-92-9401-016-2 - HP-04-23-027-IT-C - doi:10.2883/38707



AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO

Autorità europea del lavoro

Landererova 12, 811 09
Bratislava (Slovacchia)

@ info@ela.europa.eu

www.ela.europa.eu

https://www.facebook.com/europeanlabourauthority

https://twitter.com/EU_ELA

https://www.linkedin.com/company/european-labour-authority



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

IT

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023

© European Labour Authority, 2023

Images, © stock.adobe.com

Print: ISBN 978-92-9401-016-2 | doi:10.2883/38707 | HP-04-23-027-IT-C

PDF: ISBN 978-92-9401-022-3 | doi:10.2883/345439 | HP-04-23-027-IT-N

LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PRESSO L'AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO

UN SERVIZIO OFFERTO AGLI STATI MEMBRI PER RISOLVERE LE CONTROVERSIE TRA LE AUTORITÀ NAZIONALI DI PAESI DIVERSI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELL'UE IN MATERIA DI MOBILITÀ DEI LAVORATORI

#EULabourAuthority



AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO

La procedura di mediazione presso l'Autorità europea del lavoro



Quando le autorità nazionali di Stati membri diversi hanno pareri differenti su singoli casi di applicazione del diritto dell'Unione europea (UE) in materia di mobilità dei lavoratori o di coordinamento della sicurezza sociale e non sono in grado di risolvere la disputa mediante il dialogo e il contatto diretto, gli Stati membri possono chiedere all'Autorità europea del lavoro (ELA) di avviare una procedura di mediazione al fine di trovare una soluzione.



La mediazione è un processo volontario cui tutti gli Stati membri interessati devono acconsentire prima di prendervi parte. È gestita da un mediatore (durante la prima fase) o da un gruppo di esperti nel settore della mobilità dei lavoratori dell'UE (durante la seconda fase). La segreteria di mediazione dell'ELA contribuisce alle diverse fasi della procedura fornendo assistenza e supporto logistici.

Quali controversie possono essere oggetto di mediazione da parte dell'Autorità europea del lavoro?

Possono essere oggetto di mediazione con il sostegno dell'ELA tutte le controversie tra le autorità nazionali di due o più Stati membri riguardanti singoli casi di applicazione della legislazione dell'UE nei seguenti settori:

- libera circolazione dei lavoratori;
- distacco dei lavoratori;
- coordinamento della sicurezza sociale; e
- aspetti sociali del trasporto internazionale su strada che rientrano nel mandato dell'ELA.

Quando può essere avviata la procedura di mediazione?

L'avvio di una procedura di mediazione può essere richiesto all'ELA dalle autorità nazionali. Inoltre, l'ELA può proporre una mediazione agli Stati membri di propria iniziativa. Anche controversie irrisolte derivanti dal meccanismo SOLVIT possono essere sottoposte all'ELA per la mediazione.

Una mediazione può essere avviata solo previo accordo di tutti gli Stati membri coinvolti nella controversia.

Caratteristiche della procedura di mediazione dell'Autorità europea del lavoro

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Neutralità e imparzialità
- Cooperazione leale e inclusività
- Riservatezza
- Procedura rapida, efficace ed efficiente
- Processo volontario per conciliare punti di vista divergenti tra gli Stati membri

PUNTI DI FORZA

- Nessun costo per le parti coinvolte
- Tempistiche chiare ed efficaci
- Flussi di lavoro chiari e disponibilità di modelli a sostegno del processo
- Flessibilità
- Assistenza professionale
- Partecipazione di esperti con competenze specialistiche
- Sostegno logistico e servizio di traduzione durante l'intera procedura
- Nessun dato personale scambiato

